



**Linee guida per lo svolgimento
dell'attività di base e
competizioni sportive**
(aggiornato al Decreto-Legge 30 Dicembre 2021, n° 229)

In vigore dal 10 \ gennaio \ 2022

Aggiornamento al
14\01\2022

Premessa

In considerazione del recente andamento della curva epidemiologica e dell'introduzione di nuove misure di controllo e prevenzione della diffusione del virus, si ritiene utile fornire col presente documento indicazioni aggiornate, più dettagliate e prescrittive, volte ad assicurare la prosecuzione delle attività sportive di base e delle competizioni veliche.

Le indicazioni declinate nel proseguio, di carattere generale e unitario, sono da intendersi temporanee e strettamente legate all'emergenza epidemiologica.

Il presente documento tiene conto delle nuove disposizioni normative di cui al **Decreto Legge 30\12\2021 n° 229** e costituisce integrazione sia al vigente **"Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19"** sia alle **Raccomandazioni per l'applicazione di misure ulteriori di prevenzioni in occasione di competizioni veliche**, emanato da questa Federazione.

Quadro normativo

Al fine di poter fornire un quadro più preciso si riepilogano i riferimenti normativi che alla data odierna si sono succeduti.

In particolare:

- L'art. 3, comma 1 del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105, introduce l'art. 9 bis al decreto- legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e dispone che dal 6 agosto 2021 **l'accesso a piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, limitatamente alle attività al chiuso, sia riservato esclusivamente alle persone in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19** di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
- L'art. 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52 (convertito dalla legge 18 giugno 2021, n.87) introdotto con il decreto-legge 21 settembre 2021, n.127 prevede che, a partire dal 15 ottobre 2021, **per chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui l'attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19** di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. **La disposizione si applica anche a tutti i soggetti che in tali luoghi svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni.**
- **L'art. 4, comma 2 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172** introduce, a partire dal 6 dicembre 2021, la necessità di possesso della certificazione verde di cui all'art. 9 del decreto- legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 per l'accesso agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità.
- **L'art. 5, comma 2 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172** rende possibile, per i soggetti possessori di green pass rafforzato - certificazione verde di tipo a), b), c-bis) di cui all'art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, di svolgere in arancione servizi e attività sospesi ai sensi della normativa vigente nel rispetto della disciplina della zona bianca.
- **Il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221** proroga, all'art. 1, lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022, nonché dispone all'art. 4, comma 2, a partire dal 25 dicembre 2021, l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 in occasione eventi e competizioni

sportive che si svolgono al chiuso o all'aperto, con il divieto di consumo di cibi e bevande ad eventi e competizioni sportive al chiuso. Pertanto i citati eventi e competizioni possono essere svolti predisponendo posti preassegnati, prevedendo misure di distanziamento adeguate alla capienza consentita dalla norma e l'obbligo dell'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, sia al chiuso che all'aperto, nonché il divieto di consumo di cibi e bevande ad eventi e competizioni sportivi al chiuso.

- Infine, il **decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229**, prevede che anche in zona bianca, l'accesso agli eventi e alle competizioni sportive sia consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 cd. "rafforzata", ovvero di cui all'articolo 9, comma 2, le0ere a), b) e c-bis), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/12/30/309/sg/pdf>

Tabella Attività consentite senza/con GREEN PASS "BASE"/"RAFFORZATO"

ATTIVITA'	SPECIFICHE	COLORE DELLA ZONA	CONSENTITO SENZA GREEN PASS	CONSENTITO CON GREEN PASS "BASE" (vaccinazione, guarigione, tampone)	CONSENTITO CON GREEN PASS "RAFFORZATO" (vaccinazione, guarigione)
SPOSTAMENTI					
Utilizzo di mezzi di trasporto pubblico o privato di linea	Aerei, treni, navi e traghetti; autobus e pullman di linea che collegano più di due regioni; autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente, mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale	Bianca	→ NO	NO	SI
		Gialla	→ NO	NO	SI
		Arancione	→ NO	NO	SI
Utilizzo di mezzi di trasporto pubblico non di linea	Taxi ed autovetture fino a nove posti, compreso quello del conducente, adibiti a servizio di noleggio con conducente, ad eccezione di quelli in servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale (cui si applica la disciplina relativa all'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale di linea)	Bianca	→ SI	SI	SI
		Gialla	→ SI	SI	SI
		Arancione	→ SI	SI	SI
Spostamenti con mezzo proprio	All'interno del proprio comune	Bianca	→ SI	SI	SI
		Gialla	→ SI	SI	SI
		Arancione	→ SI	SI	SI
Spostamenti con mezzo proprio	Verso altri comuni della stessa Regione	Bianca	→ SI	SI	SI
		Gialla	→ SI	SI	SI
		Arancione	→ SI, solo per lavoro, necessità, salute o per servizi non sospesi ma non disponibili nel proprio comune	SI	SI

ATTIVITA'	SPECIFICHE	COLORE DELLA ZONA	CONSENTITO SENZA GREEN PASS	CONSENTITO CON GREEN PASS "BASE" (vaccinazione, guarigione, tampone)	CONSENTITO CON GREEN PASS "RAFFORZATO" (vaccinazione, guarigione)
Spostamenti con mezzo proprio	Verso altre regioni/province autonome	Bianca	→ SI	SI	SI
		Gialla	→ SI	SI	SI
		Arancione	→ SI, solo per lavoro, necessità, salute o per servizi non sospesi ma non disponibili nel proprio comune	SI	SI
ATTIVITA' LAVORATIVA					
Accesso al luogo di lavoro per i lavoratori privati. (istruttori etc) fino al 14 \ 02 \ 2022		Bianca	→ NO	SI	SI
		Gialla	→ NO	SI	SI
		Arancione	→ NO	SI	SI
Accesso al luogo di lavoro per i lavoratori privati. (istruttori etc) dal 15 \ 02 \ 2022	coloro che NON hanno compiuto i 50 anni	Bianca	→ NO	SI	SI
		Gialla	→ NO	SI	SI
		Arancione	→ NO	SI	SI
Accesso al luogo di lavoro per i lavoratori privati. (istruttori etc) dal 15 \ 02 \ 2022	coloro che HANNO compiuto i 50 anni	Bianca	→ NO	NO	SI
		Gialla	→ NO	NO	SI
		Arancione	→ NO	NO	SI

ATTIVITA'	SPECIFICHE	COLORE DELLA ZONA	CONSENTITO SENZA GREEN PASS	CONSENTITO CON GREEN PASS "BASE" (vaccinazione, guarigione, tampone)	CONSENTITO CON GREEN PASS "RAFFORZATO" (vaccinazione, guarigione)
ATTIVITA' SPORTIVE IN STRUTTURE PRIVATE					
Attività sportiva o motoria	All'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici	Bianca	→ SI	SI	SI
		Gialla	→ SI	SI	SI
		Arancione	→ SI	SI	SI

Attività sportiva o motoria	All'aperto e al chiuso (Riferite alle strutture come palestre, piscine etc)	Bianca	→ NO	NO	SI
		Gialla	→ NO	NO	SI
		Arancione	→ NO	NO	SI
Accesso agli spogliatoi e alle docce		Bianca	→ NO	NO	SI
		Gialla	→ NO	NO	SI
		Arancione	→ NO	NO	SI

ATTIVITA'	SPECIFICHE	COLORE DELLA ZONA	CONSENTITO SENZA GREEN PASS	CONSENTITO CON GREEN PASS "BASE" (vaccinazione, guarigione, tampone)	CONSENTITO CON GREEN PASS "RAFFORZATO" (vaccinazione, guarigione)
CORSI DI FORMAZIONE					
Corsi di formazione in presenza.		Bianca	→ NO	SI	SI
		Gialla	→ NO	SI	SI
		Arancione	→ NO	NO	SI

ATTIVITA'	SPECIFICHE	COLORE DELLA ZONA	CONSENTITO SENZA GREEN PASS	CONSENTITO CON GREEN PASS "BASE" (vaccinazione, guarigione, tampone)	CONSENTITO CON GREEN PASS "RAFFORZATO" (vaccinazione e guarigione)
EVENTI COLLATERALI					
Accesso in locali (con capienza al 100%) per briefing – premiazioni etc	Al Chiuso	Bianca	→ NO	NO	SI
		Gialla	→ NO	NO	SI
		Arancione	→ NO	NO	SI
Eventi collaterali che comportino assembramenti.	All' Aperto	Bianca	→ NO	NO	NO
		Gialla	→ NO	NO	NO
		Arancione	→ NO	NO	NO

Specifichiamo che l'attività velica degli Affiliati rientra tra quella assimilabile nel recente Decreto governativo quali "Aree attrezzate e parchi pubblici all'aperto", pertanto per il suo svolgimento non è necessario il green pass. Relativamente, invece, allo svolgimento dell'attività di formazione, inteso come attività didattica in presenza in aula, questa deve essere svolta con green pass in zona bianca e gialla e green pass "rafforzato" in zona arancione.

DISPOSIZIONI PER LA PRATICA DI ATTIVITÀ SPORTIVA ALL'APERTO

Le seguenti disposizioni si applicano per la pratica in sicurezza delle attività sportive individuali, da svolgersi all'aperto (in centri / circoli / impianti sportivi e non), ove consentite dalla norma.

Le misure di mitigazione del rischio previste (distanziamento, igiene delle mani, utilizzo di mascherine) possono essere di difficile attuazione in molti momenti della pratica sportiva, anche in fase di allenamento per tutti i livelli di pratica. In particolare, l'utilizzo di mascherine è spesso incompatibile con l'intensità dell'esercizio fisico e con il gesto sportivo.

Pertanto si raccomanda l'adozione anche di altre misure di mitigazione, meno utilizzate in altri ambiti lavorativi e sociali, che consentano lo svolgimento in sicurezza delle attività sportive.

Anche all'aperto deve essere garantita la distanza di almeno 1 metro tra gli operatori sportivi (praticanti, docenti, discenti e altro personale di supporto o persone presenti). Inoltre, saranno da valutare diverse distanze interpersonali tra gli atleti in fase di attesa.

Sarà sempre indicato che gli atleti, quando non direttamente impegnati in allenamento, siano alla distanza di almeno un metro, preferibilmente due, tra loro e dagli operatori sportivi e/o accompagnatori, e, ove richiesto dalla normativa, indossino la mascherina.

Non è necessario utilizzare la mascherina durante lo svolgimento di attività sportiva, (Regata e/ allenamento) anche a livello amatoriale, all'aperto. Qualora si tratti di un'attività sportiva individuale (corsa, ginnastica, ecc.) è raccomandato il rispetto del distanziamento di almeno due metri.

L'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie – mascherine – è necessario durante le fasi a terra (armo delle imbarcazioni e fasi di attesa per la regata e/o allenamento) sino all'uscita in acqua. Al termine dell'attività sportiva (regata e/o allenamento), è necessario, una volta tornati a terra, far nuovamente uso dei dispositivi e assicurare il distanziamento interpersonale previsto dalla normativa. La mascherina deve essere indossata correttamente coprendo naso e bocca.

Qualora l'attività sportiva venga svolta in spazi all'aperto di palestre, centri e circoli sportivi, si applicheranno le disposizioni generali del presente protocollo (sia per gli accessi che in relazione agli spazi al chiuso, quali spogliatoi, zone ristoro, transito, ecc.).

A partire dal **10 gennaio 2022** l'accesso agli spogliatoi è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'[articolo 9, comma 2, lettere a\), b\) e c-bis\) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52](#), convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, (cd. certificazione verde "rafforzata"), nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità, e nel rispetto delle [Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere](#).

Alla luce delle nuove disposizioni normative, si raccomanda il continuo rispetto delle linee guida emesse dalla FIV con il proprio "**Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19**", che si implementa con le presenti linee di comportamento.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Le misure di prevenzione e protezione sono finalizzate alla gestione del rischio di contagio all'interno del sito sportivo. Vanno intese come **dotazioni minime** ai fini della prevenzione del contagio in relazione alla attuale situazione epidemiologica.

Gli Affiliati sono tenuti a promuovere tra i soci, gli utenti ed i frequentanti dei propri centri sportivi tutte le misure volte alla prevenzione della diffusione del COVID-19.

È fatto obbligo predisporre e rendere visibile all'entrata della struttura un apposito cartello contenente il numero massimo di presenze consentite all'interno delle varie strutture sportive: palestre, sale, spogliatoi, ecc.

ACCESSO ALLE STRUTTURE

È obbligatorio il tracciamento dell'accesso alle strutture da parte di coloro che partecipano alle attività sportive proposte.

Il tracciamento può realizzarsi attraverso l'utilizzo di soluzioni tecnologiche che consentano il tracciamento per il tramite di applicativi web, o applicazioni per device mobili, ma può rivelarsi altresì adeguata l'annotazione delle presenze su registro cartaceo.

Queste soluzioni consentiranno di regolamentare meglio l'accesso alle strutture sportive, anche con **appuntamenti prenotabili in anticipo**, così evitare il rischio di assembramenti o il mancato rispetto delle misure di distanziamento e di divieto di assembramento, con particolare riferimento alle aree più a rischio e, più in generale, di **contingentare il numero massimo di persone che potranno accedere agli spazi e alle aree comuni**, nonché alle aree dove si svolgono le attività con impegno fisico e respiratorio elevato, dove aumenta il rischio di diffusione dei *droplet*.

PROCESSO DI ACCREDITO DURANTE LE MANIFESTAZIONI VELICHE

Tutti i partecipanti alla manifestazione devono richiedere un accredito all'organizzazione per poter essere ammessi; il processo di accreditamento prevede la raccolta di tutte le informazioni anagrafiche delle persone, oltre ad eventuali altre informazioni di tipo, per esempio, sanitario, nel rispetto del Decreto Legge.

L'accesso a qualsiasi area della manifestazione senza accredito è vietato.

FAQ

1. Gli accompagnatori delle persone non autosufficienti sono tenuti ad avere la certificazione verde per assisterli all'interno degli spogliatoi?

No, la certificazione verde non è richiesta per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità che li assistono all'interno degli spogliatoi. Resta l'obbligo del corretto utilizzo da parte degli accompagnatori dei dispositivi di protezione individuale; inoltre, gli accompagnatori, se non in possesso di certificazione verde, ad eccezione del tempo strettamente connesso all'assistenza nello spogliatoio, non potranno sostare all'interno degli ambienti per i quali è richiesta la certificazione verde.

2. È richiesta la certificazione verde per il solo transito necessario a raggiungere luoghi di allenamento all'aperto?

No, la certificazione verde non è richiesta per il solo transito all'interno di luoghi chiusi finalizzato al raggiungimento di spazi all'aperto. È invece obbligatorio il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

3. Qual è la frequenza di richiesta della certificazione verde?

Il controllo sulla validità della Certificazione Verde deve essere effettuato ad ogni accesso.

4. Per l'accesso agli spogliatoi, limitatamente alle attività all'aperto, è richiesta la certificazione verde?

A partire dal **10 gennaio 2022** l'accesso agli spogliatoi è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'[articolo 9, comma 2, lettere a\), b\) e c-bis\) del decreto-legge 22 aprile 2021](#), n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, (cd. certificazione verde "rafforzata"), nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità, e nel rispetto delle [Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere](#).

5. A chi spetta il controllo della certificazione?

In riferimento alla materia di controllo delle Certificazioni Verdi, in base all'art. 3, comma 4, del DL 23 luglio 2021, n.105, **i titolari o i gestori dei servizi e delle attività sono tenuti a verificare che l'accesso** ai già menzionati servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 dell'art. 3 del DL 23 luglio 2021, n.105.

6. Per cosa è richiesta la certificazione verde?

A partire dal 10 gennaio 2022, in zona bianca, gialla e arancione, sarà consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'[articolo 9, comma 2, lettere a\), b\) e c-bis\) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52](#), convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, (cd. certificazione verde "rafforzata"), nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute:

- l'accesso a eventi e competizioni sportive;
- l'accesso, all'aperto e al chiuso, a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'[articolo 6](#);
- la pratica di sport di squadra e di contatto, sia al chiuso che all'aperto;
- l'accesso agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, in questo caso con esclusione dell'obbligo di certificazione anche per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;
- l'accesso agli impianti sciistici.

Ai titolari o gestori dei servizi e delle attività spetta la definizione delle misure organizzative per il controllo del possesso delle certificazioni verdi previste dalla norma. Essi potranno pertanto, anche con riferimento ai centri e circoli sportivi ove siano disponibili attività sia al chiuso che all'aperto, individuare le misure idonee ad assicurare la tutela delle persone presenti e a facilitare le operazioni di controllo.

On line la [tabella](#) delle attività consentite senza green pass, con green pass "base" e con green pass "rafforzato" per il periodo dal **9/01/2022 al 31/03/2022**.

Si precisa che questa sezione tiene conto esclusivamente delle misure introdotte da disposizioni nazionali. Le Regioni e le Province autonome possono adottare specifiche ulteriori disposizioni restrittive, di carattere locale, per conoscere le quali è necessario fare riferimento ai canali informativi istituzionali dei singoli enti.

PRECISAZIONI DI ORDINE GENERALE

Il [decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172](#), in vigore dal 27 novembre, prevede ulteriori disposizioni volte al contenimento dell'epidemia da COVID-19, in particolare relative all'utilizzo del **cd. green pass rafforzato**, ovvero la certificazione verde attestante:

a) l'avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;

b) l'avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

c-bis) l'avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.